



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del giudice Marcello Iacubino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37385/PC** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad
istanza di:

XX (XX) rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Leogrande ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Turi, Via XX Settembre n. 97
(leograndepasquale@avvocatibari@legalmail.it);

contro

- **I.N.P.S.**, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Ilaria De Leonardis, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale INPS in Bari alla Via Nicolò Putignani n. 108 (pec:
avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro p.t., rappresento e
difeso ex art. 158, comma 1, c.g.c.

Oggetto: rideterminazione trattamento pensionistico.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 novembre 2024, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Caterina Di Palma, l'Avv. Pasquale Leogrande per la parte ricorrente, l'Avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS, come da verbale.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. XX agisce in riassunzione del giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Bari Sezione Lavoro, conclusosi con sentenza n. 713/2023 del 07/03/2023 di declinatoria della giurisdizione a favore della Corte dei conti.

Egli chiede di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dei periodi contributivi ai fini pensionistici con riferimento alle annualità 1970, 1971 e 1979, con conseguente calcolo dell'anzianità contributiva al 31/12/1995 per ben oltre 18 annualità e il conseguente diritto alla liquidazione della pensione secondo il metodo "retributivo" ai sensi dell'art. 1, comma 13 L. n. 335/1995; per l'effetto condannare l'INPS a liquidare la pensione secondo il metodo retributivo computando tanto le n. 12 mensilità di servizio prestato nel settore privato negli anni XX e XX, quanto le ulteriori n. XX giornate alle dipendenze del comune di Turi; con ricalcolo a decorrere dal provvedimento di liquidazione della pensione e alla erogazione delle differenze per il periodo intercorrente dalla data di pensionamento sino all'accoglimento del ricorso; nonché accertare e dichiarare in ogni caso il proprio diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, a causa dell'errata determinazione dell'anzianità contributiva maturata al 31/12/1995 e alla mancata determinazione della pensione secondo il metodo retributivo

ex 12 art. 1, comma 13 Legge n 335/95.

A tal fine premette quanto segue:

- in data XX riceveva dalla Città Metropolitana di Bari comunicazione di “*Prepensionamento in Deroga alla L. n. 214/2011*” che gli comunicava il collocamento a riposo per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a decorrere dal XX. La Città Metropolitana di Bari provvedeva al calcolo e alla successiva liquidazione della pensione comprendendo anche il periodo di servizio prestato alle dipendenze del comune di Turi, del Servizio Militare, nonché quello oggetto di ricongiungimento I.N.P.D.A.P. relativo a n. 12 mensilità (n. 9 mensilità per l’anno 1970 e n. 3 mensilità per l’anno 1971), asseritamente per mero errore di calcolo non computato ai fini del trattamento pensionistico; analogo errore sarebbe stato commesso in riferimento al periodo alle dipendenze del comune di Turi, pari a n. XX giorni dal XX giugno al XX agosto 1979;

- con Decreto di conferimento della pensione, liquidata a decorrere dal XX (con iscrizione n. XX del XX), la Direzione Provinciale dell’INPS di Bari gli comunicava l’importo annuo lordo della pensione, quantificato in € XX; a suo dire tale pensione non ricomprende i predetti servizi (resi sia presso il comune di Turi nel XX che presso datori di lavoro privati negli anni XX e XX), pur avendoli la Città Metropolitana di Bari inseriti tra quelli riconosciuti ai fini del trattamento pensionistico. In particolare, sarebbero stati calcolati soltanto i periodi dal XX in poi e non quelli del XX-XX, mentre riguardo all’annualità XX il periodo è stato calcolato dall’XX invece che dal XX.

Esperito inutilmente un ricorso amministrativo, e un’istanza di autotutela, e diverse diffide legali, il Sig. XX agisce quindi rassegnando le conclusioni di cui sopra, sostenendo

di avere lavorato, circa l'annualità XX, per XX mesi dal XX al XX, e nel XX per XX dal XX al XX; e che entrambi tali periodi risultano dal libretto di lavoro prodotto in estratto per copia conforme del XX dal Centro per l'Impiego di Gioia del Colle, prot. n. XX.

Viceversa, dall'estratto conto contributivo emerge il calcolo complessivo, per le medesime annualità XX e XX di un totale di solo n XX mesi (XX mesi e XX giorni nel XX, n. XX mesi e XX giorni nel XX, come da allegato estratto conto INPS).

Sostiene al riguardo che lo stesso INPS avrebbe riconosciuto l'errore di calcolo proponendo la costituzione di una rendita vitalizia (v. pag. 7-8 del ricorso) in sede di accesso agli atti effettuato in data XX.

Infine ribadisce, come documentato dalla Deliberazione di Giunta Municipale n. XX del XX del comune di XX, di avere lavorato quale infermiere addetto alla colonia estiva dal XX al XX per XX giorni, in relazione ai quali sarebbero avrebbero dovuto essere versati i relativi oneri contributivi, come emerge dalla citata delibera con la quale gli sono state liquidate le indicate giornate lavorative e dal fatto che lo stesso Comune ha chiesto nel XX all'INPS di regolarizzare tale situazione.

In punto risarcimento, considerato che l'INPS ha liquidato la pensione secondo il metodo di calcolo c.d. "contributivo" invece di quello più favorevole c.d. "retributivo", cui il ricorrente aveva diritto, ritiene che l'INPS stesso deve rispondere dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi, in favore del ricorrente.

2. In vista della prima udienza si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari - Area Sud Adriatica, eccependo l'integrale difetto di legittimazione passiva, poiché oggetto del contendere è il ricalcolo del

trattamento pensionistico erogato dall'INPS in favore di un ex dipendente della Città Metropolitana di Bari, in quiescenza dall'XX.

3. Resisteva tempestivamente anche l'INPS, eccependo l'infondatezza dell'avverso ricorso e veicolando in parte anche deduzioni già spiegate nel precedente giudizio civile.

In particolare:

- in merito alla prestazione lavorativa resa dal sig. XX presso il comune di XX in qualità di infermiere nel periodo dal XX al XX (n. XX giorni), attestata dalla deliberazione della Giunta Municipale n. XX del XX, l'Istituto allegava di avere, a seguito della richiesta di regolarizzazione contributiva dell'ente di cui alle note del XX e del XX, negativamente risposto in data XX nei seguenti termini: *“(...) la stessa è irricevibile. Infatti come stabilito dalla legge 335/95, l'obbligo contributivo si prescrive nel termine di cinque anni in assenza di richieste contributive interruttrive. Pertanto nessun versamento contributivo, per prestazioni lavorative di anni così remoti, potrà essere effettuato”, nota poi trasmessa dal comune di XX tempestivamente all'odierno ricorrente*”;

- i periodi lavorativi successivi svolti sempre presso il comune di XX come infermiere (XX -XX e XX -XX) sarebbero stati regolarmente certificati dalla Città Metropolitana di Bari – ultima Amministrazione datrice di lavoro – nell'applicativo “Nuova Passweb”, e sono perfettamente corrispondenti ai dati riportati nel Mod. PA04 del XX del Comune di XX (cfr. pag. 2, quadro 4).

Riguardo alla censura concernente il periodo di ricongiunzione dei servizi resi nel periodo XX, ad avviso dell'INPS è documentalmente provato che con il provvedimento di ricongiunzione, determina n. XX del XX, sono stati ricongiunti i periodi dal XX al XX,

con conseguente riconoscimento di un periodo assicurativo utile ai fini del trattamento di quiescenza pari ad anni XX, mesi XX, giorni XX, come da prospetto analitico che unitamente al provvedimento di ricongiunzione è stato debitamente inviato al sig. XX con raccomandata A/R n. XX ricevuta in data XX, oltreché accettato dallo stesso senza riserva in data XX; tant'è che poi l'odierno ricorrente ha corrisposto in un'unica soluzione il relativo contributo pari a lire XX come da ricevuta che si allega.

Deduceva ancora che il periodo assicurativo oggetto del provvedimento di ricongiunzione - ossia dal XX al XX - è stato correttamente calcolato ai fini del trattamento di quiescenza in anni XX, mesi XX, giorni XX, come documentalmente provato dalla determina n. XX del XX, dalla copia del foglio di calcolo e dalla copia del calcolo della anzianità contributiva. E che, perciò, al sig. XX la pensione di vecchiaia è stata liquidata con il sistema "misto" (in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996 fino alla cessazione) perché lo stesso ha maturato un'anzianità contributiva inferiore a XX anni al 31 dicembre XX, precisamente XX anni, XX mesi e XX gg.

4. Nella prima udienza del XX il ricorrente, per il tramite del suo difensore, disconosceva ai sensi dell'art. 214 e 215 c.p.c., la firma apposta sul succitato provvedimento di ricongiunzione del XX e dichiarava di "*non insistere*" sulla domanda risarcitoria.

Questo giudice disponeva incombenti istruttori ai sensi degli artt. 164-165 c.g.c., onerando la competente Direzione Provinciale dell'Istituto previdenziale di chiarire le modalità e i criteri in base ai quali era stato effettuato, nel testé citato atto, il riconoscimento di un periodo assicurativo utile ai fini del trattamento di quiescenza pari

a mesi XX; aggiornava pertanto la causa all'udienza del 22/02/2024; tuttavia, a causa della concomitante udienza per l'inaugurazione dell'anno giudiziario successivamente fissata in tale data, il giudizio veniva rinviato al 21/03/2024.

Nonostante la predetta ordinanza l'INPS nulla depositava, di talché nel corso di tale udienza il legale del ricorrente, evidenziata l'omissione dell'Istituto, insisteva per l'accoglimento del ricorso invocando il principio di non contestazione.

Il dott. Francesco Monno per la Ragioneria dello Stato si riportava agli atti scritti ribadendo il difetto di legittimazione passiva e la richiesta di estromissione dal giudizio.

L'avv.ta Ilaria De Leonardis per l'INPS chiedeva di depositare pertinente documentazione istruttoria che, per un errore di trasmissione interna all'Istituto, le era stata consegnata tardivamente. In ogni caso, chiedeva di mettere a verbale quanto segue:

“dalla documentazione trasmessa dall'Istituto - trattasi di copia del libretto di lavoro - si evince che i periodi di lavoro in cui risultano versati i contributi sono due:

- *dal XX al XX (data di cessazione);*
- *dal XX al XX (data di cessazione);*

per un totale di 26 settimane”.

Aggiungeva che il decreto di ricongiunzione, da cui emergevano i periodi effettivamente lavorati e in cui sono stati versati i contributi, era stato sottoscritto dal ricorrente e non era stato opposto nei termini di legge; eccepiva quindi la tardività del disconoscimento.

L'avv. Pasquale Leogrande deduceva la tardività del deposito della documentazione da parte dell'INPS, insisteva sulla tempestività del disconoscimento, formulato ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. a degli artt. 2712 e 2719 c.p.c., già in esito alla prima udienza davanti

al GO; ribadiva il disconoscimento della firma apposta sul provvedimento di ricongiunzione dell'INPDAP nonché sospettava della genuinità del documento e dei fatti storici ivi attestati, riservandosi di proporre querela di falso in caso di produzione da parte dell'INPS del relativo originale.

L'avv.ta De Leonardis chiedeva, in subordine, la verifica della firma apposta dal XX su tale provvedimento.

L'Avv. Leogrande, poiché il giudicante si riservava di valutare l'ammissibilità e la rilevanza della documentazione esibita dall'INPS di cui ne era comunque stato autorizzato il deposito, chiedeva termine per esaminarla e presentare pertinenti note difensive, contestandone sin da subito l'ammissibilità e opponendosi al deposito.

A scioglimento della riserva, il giudicante pronunciava in detta udienza la seguente ordinanza a verbale: *“Il giudice, visti e applicati gli artt. 164 e 165 c.g.c., autorizza l'INPS a depositare senza indugio il libretto di lavoro del XX da cui si evincono i periodi di lavoro in contestazione, elemento forte per considerare rilevante oltre che ammissibile tale produzione, anche in considerazione del fatto che «la previsione dell'obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi non esclude il potere - dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa.» (Cass. n. 24885/2014). Per tali ragioni, rinvia la causa all'udienza del 23 maggio 2024, ore 11, concedendo termine alla parte ricorrente, previa disamina della depositanda documentazione, di spiegare note di difesa*

entro 5 giorni prima dell'udienza di rinvio".

A seguito di tale udienza l'INPS, con nota di deposito del XX, versava nel fascicolo di causa copia digitale del *mod A1* (libretto di lavoro), dei modelli 487 e 488 (recanti rispettivamente le denunce di assunzione e di cessazione del rapporto di apprendistato svolto negli anni 1970-1971) *"presenti nell'archivio cartaceo della Direzione provinciale INPS di Bari"* e del mod. O.7 riepilogativo dei contributi versati poi oggetto di ricongiunzione ex art. 2 L. n. 29/1979, nonché una breve relazione esplicativa della documentazione versata, in tal guisa – osserva il giudicante – rispondendo in sostanza, sia pure con ritardo, all'ordinanza istruttoria disposta in esito all'udienza del 06/12/2023.

In vista dell'udienza del XX, con note scritte l'Avv. Leogrande:

- ribadiva l'eccezione d'inammissibilità e di tardività della documentazione da ultimo depositata dall'INPS, ammessa dal giudice con ordinanza istruttoria resa in calce al verbale di udienza del 21/03/2024, la quale sarebbe peraltro *"... riferita a documentazione differente da quella arbitrariamente depositata"*; in sostanza questi eccepiva che il giudice avrebbe autorizzato l'INPS a depositare solo il libretto di lavoro del XX, men che meno altra e differente documentazione e persino delle note istruttorie;
- chiedeva, pertanto, la revoca di tale ordinanza invocando anche il principio di parità delle armi *"dal momento che non vi sono ragioni giuridiche a sostegno della rimessione nei termini"*;
- sosteneva che il ricorrente aveva lavorato presso il comune di XX (come da fascette e mandati di pagamento delle retribuzioni prodotti) quale infermiere fino al 31/12/1988, in tal guisa comprovando l'errato calcolo della ricongiunzione dei periodi assicurativi

operato dall'Istituto e la ingiusta sottrazione al ricorrente di un intero anno di contributi, oltre agli ulteriori periodi in atti indicati;

- evidenziava, inoltre, che il riconoscimento delle XX giornate che nel XX il sig. XX aveva maturato quale dipendente del comune di XX, in ragione del relativo arrotondamento a due mesi, già da solo consentirebbe di raggiungere il traguardo dei XX anni di contributi versati alla data del 31/12/1995 ai fini dell'applicazione dell'art. 1 comma 13 della Legge 335/1995, con conseguente diritto al ricalcolo della pensione secondo il metodo "retributivo";

- disconosceva ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. la documentazione prodotta dall'INPS, vale a dire le denunce di assunzione e le denunce di cessazione del rapporto di apprendistato concernenti i datori "XX" e "XX" (i modelli n. 487 e 488), nonché il Modello O.7, perché prodotti solo in copia e privi di attestazione di conformità all'originale;

- significava inoltre, la non genuinità di tali ultimi documenti in quanto recanti, in più punti, correzioni a penna, modificativi a suo avviso di date originariamente apposte in stampa dei periodi di riferimento; in particolare la data scritta a penna e riferita al "XX" sarebbe interessata da un "*aggiustamento posticcio e ricalcato*"; ugualmente la data del "XX" apparirebbe modificata poiché il numero "1" della data "XX" sembra ricavato dalla cancellazione di un altro numero (forse uno "XX" o un "XX"); anche l'indicazione del numero delle settimane "XX" apparirebbe posticcio ed artefatto, poiché il numero "XX", per calligrafia, è visibilmente differente dai numeri "XX" che compaiono sullo stesso modello O.7; inoltre lo riteneva probabilmente ricalcato e comunque vergato con una penna a punta più doppia e quindi differente e, più che il n. XX come dichiarato da

controparte alla difesa pare un “XX” parzialmente modificato sul numero “XX”, a cui era stata cancellata la parte finale; inoltre, sosteneva che le risultanze dei modelli prodotti da controparte non coincidevano con quelle del libretto di lavoro prodotto in copia conforme dal sig. XX, nel quale si evince, ad esempio, che il rapporto di lavoro, riferibile alla ditta XX sia terminato a novembre del XX e non nel mese di aprile del medesimo anno;

- reiterava il disconoscimento delle sottoscrizioni imputate al sig. XX già formulato a verbale durante l'udienza del XX concernente il decreto di liquidazione ed i suoi allegati e con particolare riferimento alla determina di ricongiunzione del XX;

- chiedeva ordinarsi la produzione degli originali dei documenti depositati dall'Istituto (da porre in custodia in cassaforte presso la cancelleria) onde consentirne la verifica, con ogni riserva di impugnativa, querela di falso ed ulteriore difesa;

- riteneva che, *“tutto volendo concedere alla tesi avversaria, l'eventuale sottoscrizione di una determina di ricongiunzione da parte del contribuente non può avere altro significato se non quello di aver ricevuto la determina ed accettato l'avvio della ricongiunzione”*, e che l'eventuale sottoscrizione non può avere valore giuridico di accettazione dell'esattezza dei calcoli pensionistici operati dall'Ente, versando il contribuente in una condizione di radicale asimmetria informativa e invocando sul punto, per *analogia iuris*, l'applicazione del principio giuslavoristico secondo cui la sottoscrizione della busta paga e/o di documenti liquidanti il trattamento retributivo, da parte del lavoratore, indipendentemente dalla formula utilizzata (se per accettazione, quietanza o altro), non ha mai il valore né del riconoscimento dell'esattezza del calcolo, né tanto meno della rinuncia (per accettazione) ad eventuali e successive contestazioni;

- ribadiva l'errore commesso nella liquidazione del trattamento pensionistico, quindi nel calcolo dei periodi contributivi del sig. XX, insistendo per l'accoglimento del ricorso e chiedendo, in subordine, l'ordine di esibizione degli originali dell'avversa documentazione, compresa la determina di ricongiunzione del XX in vista dell'esame degli originali e dell'eventuale proposizione di querela di falso.

Nel corso dell'udienza del 23/05/2024 l'avv.ta Vittoria Isabella Rizzi per il ricorrente si riportava al ricorso introduttivo e alle note depositate ivi compreso l'ultima memoria ripercorrendone le argomentazioni e ribadendone le conclusioni appena descritte.

L'avv.ta Ilaria De Leonardis si riportava alle note depositate, eccependo: che la sottoscrizione della determina da parte del ricorrente, atto di cui intendeva avvalersi, fosse avvenuta dinanzi ad un pubblico ufficiale; che l'atto di liquidazione, ormai consolidato, non fosse suscettibile di impugnazione per tardività; che l'istituto non era in possesso del libretto di lavoro in originale ma si era limitato a prenderne atto dall'allegato 9) del ricorso introduttivo di parte ricorrente; sottolineava inoltre la gravità delle affermazioni inerenti alla manomissione dei documenti da ultimo depositati dall'INPS.

Nel merito sosteneva che la data di cessazione corretta del sopra citato rapporto di lavoro fosse il XX e non il XX; che tali dati si evincessero dal modello 488; che la prestazione di lavoro resa a favore del comune di XX nell'anno XX fosse di natura collaborativa e non di lavoro subordinato, perciò non oggetto di calcolo e rideterminazione.

Il dott. Francesco Monno si riportava alla memoria depositata ribadendo il difetto di legittimazione passiva e la richiesta di estromissione dal giudizio.

In tale udienza il giudice, visti e applicati gli artt. 164 e 165 c.g.c., disponeva ulteriori

incombenti istruttori,

A) ordinando all'INPS di depositare:

i) l'originale del provvedimento di ricongiunzione, determina n. XX del XX (tanto ai fini della eventuale verifica e della disamina dell'originale da parte del ricorrente che si era riservato di proporre eventuale querela di falso);

ii) gli originali dei modelli di comunicazione di assunzione (modello n. 487) e di cessazione (n. 488) del ricorrente, relativamente ai rapporti di apprendistato intrattenuti con la ditta "XX" nel XX e con la ditta "XX", nel XX;

B) chiedendo al Centro per l'Impiego di Gioia del Colle copia conforme all'originale dell'intero libretto di lavoro del ricorrente, e ai competenti Uffici provinciali del Lavoro di Bari e di Acquaviva delle Fonti, copia conforme all'originale dei modelli di comunicazione di assunzione (modello n. 487) e di cessazione (n. 488) del ricorrente, relativamente ai rapporti di apprendistato intrattenuti con le citate ditte;

C) rinviando la causa all'udienza del 19 settembre 2024, mentre con proprio decreto del 6 giugno 2024, visto in particolare l'art. 217 c.p.c., disponeva la separazione dal fascicolo di causa e il deposito in piego sigillato da custodirsi in armadio chiuso a chiave presso la Sezione giurisdizionale, dei documenti depositati con specifica nota di deposito dall'INPS in esecuzione della ordinanza a verbale del 23/05/2024.

In particolare, l'INPS depositava in originale la seguente documentazione:

1. Nota di accompagnamento del Provvedimento di ricongiunzione Determinazione n. XX del XX trasmessa all'istante;
2. Provvedimento di ricongiunzione Determinazione XX del XX;

3. Foglio di calcolo allegato a Determinazione di ricongiunzione n. XX del XX;
4. Cartolina A/R di ricezione della Determinazione di ricongiunzione con indicazione mittente *“INPDAP DIREZIONE PROVINCIALE Area L. 29 Via G. Oberdan, 40/U-BARI”*;
5. Nota di accompagnamento della Provincia di Bari relativa alla trasmissione all’INPDAP dell’accettazione del provvedimento di ricongiunzione;
6. Accettazione sottoscritta della Determinazione di ricongiunzione autenticata da funzionario Ente Provincia di Bari;
7. Copia del bollettino di versamento in un’unica soluzione dell’onere di ricongiunzione;
8. Busta di trasmissione a mezzo raccomandata A/R da parte della Provincia dell’accettazione;
9. Mod. A1 - tessera per contributi apprendisti artigiani con indicazione generalità dell’assicurato;
10. Mod. 487 di assunzione da apprendista artigiano con la ditta “XX”;
11. Mod. 488 di cessazione da apprendista artigiano con la ditta di cui al punto precedente;
12. Mod.487 di assunzione da apprendista artigiano con la ditta “XX”;
13. Mod. 488 di cessazione da apprendista artigiano con ditta di cui al punto precedente”;
14. Mod. 07 riepilogativo della contribuzione accreditata nell’FPLD dell’AGO.

Seguiva quindi la disamina di tale documentazione da parte del ricorrente alla presenza della Segretaria di questo giudice e della Funzionaria preposta alla Sezione.

In vista della udienza del 19 settembre 2024, in data 10/09/2024 l’INPS depositava note autorizzate alle quali allegava i seguenti due ulteriori documenti chiedendone

l'acquisizione in giudizio e manifestando la disponibilità a depositarli *“ove occorra anche in originale”*:

- a. la domanda di ricongiunzione a firma del ricorrente del XX;
- b. il mandato di assistenza e rappresentanza da questi rilasciato il XX.

Con note scritte del 13/09/2024 a sua volta il difensore del ricorrente chiedeva di disporre il deposito degli originali della testé indicata documentazione, e di essere autorizzato a visionarli, *“onde consentirne la verifica, con ogni riserva di impugnativa, querela di falso ed ulteriore difesa in ordine alla totalità della documentazione, anche originale, prodotta dall'Ente nel presente giudizio”*.

Ragion per cui nel corso dell'udienza del 19 settembre 2024 questo giudice emanava un'ulteriore ordinanza a verbale con cui disponeva il deposito da parte dell'INPS anche degli originali dei documenti depositati con le note autorizzate del 10/09/2024, autorizzando il sig. XX, anche per il tramite della propria difesa, a visionare gli originali dei descritti documenti, rinviando la causa all'udienza odierna e concedendo termine alla parte ricorrente e alla parte resistente di spiegare eventuali note di difesa rispettivamente entro 10 giorni ed entro cinque giorni prima dell'udienza di rinvio.

Nell'udienza odierna, uditi gli interventi delle parti presenti come da verbale in atti (in particolare, il difensore del XX annunciava che non sarebbe stata presentata alcuna querela di falso, e chiedeva la compensazione delle spese attesa l'asimmetria informativa che connotava la posizione del suo assistito rispetto all'INPS), la causa è passata in decisione come da dispositivo – letto in udienza – di seguito trascritto.

5. In via pregiudiziale, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione delle Finanze, in ragione del fatto che il ricorrente è un ex dipendente della Città Metropolitana di Bari, cessato dal servizio l' XXe che già a partire dal XX le funzioni previdenziali degli iscritti alle soppresse casse pensioni sono state assegnate all'INPDAP assorbendo le competenze delle ex Direzioni provinciali del Tesoro e che poi con l'entrata in vigore della L. n. 201 del 2011, art. 21, comma 1 le funzioni dell'INPDAP sono state assunte dall'INPS, unico interlocutore previdenziale anche per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Conseguentemente, poiché per i dipendenti rientranti in dette categorie di personale cessati successivamente a tale data, compete all'INPDAP (ora INPS) adottare i provvedimenti definitivi di pensione, ogni pretesa volta ad ottenere un diverso trattamento pensionistico, anche sotto il profilo del computo delle varie voci che lo compongono, non può che essere avanzata nei confronti dello stesso Istituto, dovendosi, per contro, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione dell'economia e delle finanze.

6. Nel merito, il ricorso è infondato, e va respinto, per quanto di ragione.

Va premesso che nei giudizi pensionistici il regime probatorio e il potere istruttorio officioso del giudice (v. gli artt. 164 e 165, comma 2 del codice di giustizia contabile) sono stati definiti in conformità al modello tracciato dal codice di rito per il processo del lavoro (cfr. in particolare gli artt. 420 e 421, co.2 c.p.c.).

Da tali previsioni emerge che il legislatore, nel sottoporre tale tipologia di giudizi al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., ha riconosciuto

al giudice contabile “poteri istruttori che consentono di disporre anche d’ufficio l’acquisizione o l’ammissione di mezzi istruttori non dedotti dalle parti, dovendo il giudice procedere alla ricerca della verità: si tratta di un potere-dovere che viene in rilievo, tuttavia, allorchè si renda opportuno o necessario superare l’incertezza dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio sulla base degli elementi di fatto dedotti in giudizio” (in termini, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 44/2018).

In ogni caso – e ciò è ben chiaro a questo giudice – trattasi di «poteri istruttori officiosi [che] non possono sopperire alle carenze probatorie della parte su cui il relativo onere incombe, perché altrimenti il giudice finirebbe per porsi inammissibilmente in funzione sostitutiva degli oneri delle parti, esercitando potere di indagine e acquisizione propri di altri ambiti processuali ed in ispecie quello penale (Cass. n. 11847/2009; 17102/2009; 6205/2010; 16297/2010).

Il principio costituzionale del “giusto processo” implica, quindi, la precisazione della portata di quei poteri e del rapporto degli stessi con la posizione e le prerogative delle parti del processo: se, infatti, i poteri istruttori officiosi riconosciuti al giudice anche dal recente Codice della giustizia Contabile (art. 165) hanno le -ben note- funzioni del perseguimento della verità e del riequilibrio delle posizioni delle parti (anche sul piano probatorio processuale, data la -di regola- disponibilità dei documenti in capo all’Amministrazione), è altrettanto vero che l’esercizio di detti poteri presuppone l’insussistenza dell’inerzia colpevole della parte interessata che non può, in tal modo, sottrarsi all’onere che le incombe (diversamente considerando, i poteri officiosi del Giudice finirebbero per perdere la funzione riequilibratrice che li caratterizza e

distingue, producendo a loro volta un diverso, irragionevole ed inammissibile, squilibrio tra le parti del processo).

L'esercizio dei poteri istruttori officiosi, quindi, in tanto si configura come doveroso in quanto esso assolve alle predette funzioni sopperendo ai limiti di disponibilità dei mezzi probatori delle parti, ma tale doverosità viene meno allorchè la parte abbia negligenzemente omesso di provvedere a supportare sotto il profilo probatorio -e a maggior ragione, sotto il profilo delle allegazioni- nei limiti in cui la normale diligenza lo consentirebbe» (Sez. Giur. Veneto, sent. n. 44/2018 cit.).

In altri termini, «Come chiarito dal giudice di legittimità “Nel rito del lavoro, il potere istruttorio d'ufficio ex artt. 421 e 437 c.p.c., non è meramente discrezionale, ma costituisce un potere - dovere da esercitare contemperando il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, sicché il giudice (anche di appello), qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma deve provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione, senza che, in tal caso, si verifichi alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo (fattispecie relativa all'ammissione di buste paga quietanzate)” (Cass. Sez VI, 3 ottobre 2017, n. 23039)» (C. Conti, Sez. IIA, sent. n. 109/2020).

Tanto premesso, va osservato che già nel giudizio instaurato davanti al giudice del lavoro come nel ricorso in riassunzione ivi presentato, il ricorrente in via istruttoria chiedeva emettersi ordinanza *“per l’acquisizione dell’integrale fascicolo di pensione del sig. XX, comprensivo anche degli atti e del ricorso amministrativo in originale inoltrato dal ricorrente e del provvedimento di ricongiunzione relativo agli anni XX e XX”*: donde le acquisizioni documentali e gli approfondimenti istruttori disposti da questo giudice nel corso del giudizio – che si giustificerebbero di per se solo sulla base della richiesta del pensionato – sono apparsi a questo giudice doverosi e necessitati sulla base del principio di ricerca della verità, oltre che sulla base delle seguenti, ulteriori considerazioni.

In primo luogo, era sin dall’inizio evidente la non rispondenza al vero di alcune affermazioni contenute nel ricorso:

- *in primis*, il ricorrente sosteneva che, in fase di collocamento a riposo per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, la Città Metropolitana di Bari aveva provveduto al *“calcolo e [al]la successiva liquidazione della pensione, comprendendo, ai fini pensionistici, anche il periodo di servizio prestato alle dipendenze del comune di Turi, del Servizio Militare, nonché quello oggetto di ricongiungimento I.N.P.D.A.P.”* relativo a *“n. XX mensilità (n. XX mensilità per l’anno XX e nXX mensilità per l’anno XX)”*, periodo che, pur riconosciuto *“ai fini pensionistici”*, *“tuttavia, per mero errore di calcolo”*, non sarebbe stato computato *“nel trattamento pensionistico”*;

- analoga affermazione – circa il riconoscimento da parte della Città Metropolitana di Bari, cui non era seguito il doveroso computo, per mero errore di calcolo – veniva

sostenuta anche riguardo al periodo di XX giorni di servizio prestati (dal XX giugno al XX agosto XX) presso il comune di XX (cfr. pagg. 3-4 del ricorso).

Sul punto, viceversa, dal provvedimento di collocamento a riposo adottato dalla Città Metropolitana di Bari (det. dir. n. XX-prot. n. XX e dalla successiva nota del XX) non emerge alcun riconoscimento di tali periodi; anzi l'ente metropolitano si è limitato ad applicare il PA04 del XX ricevuto dal comune di XX, nonché la determina INPDAP di ricongiunzione del XX, non ricomprendenti tali periodi.

In secondo luogo, a tale riguardo l'Istituto *già in sede lavoristica* – e poi davanti a questa Corte – aveva eccepito:

- riguardo al primo profilo, che con provvedimento di ricongiunzione (depositato in fase di costituzione), determina n. XX del XX erano stati ricongiunti i periodi dal XX al XX, con conseguente riconoscimento di un periodo assicurativo utile ai fini del trattamento di quiescenza pari ad anni XX mesi XX, giorni XX, come da prospetto analitico che costituiva parte integrante del citato provvedimento; il quale provvedimento – e ciò costituisce un fatto pacifico – non solo era stato debitamente inviato al sig. XX con raccomandata a/r n. XX del XX, ricevuta in data XX, ma era stato da questi *per facta concludentia* accettato nel momento in cui vi aveva dato integrale esecuzione pagando, in un'unica soluzione, il contributo di ricongiunzione ivi stabilito, pari a lire XX (agli atti vi è la ricevuta di pagamento);

- riguardo alla seconda doglianza, che il periodo di XX giorni di servizio prestati (dal XX giugno al XX agosto XX) presso il comune di XX non poteva essere regolarizzato in quanto il relativo obbligo contributivo doveva ritenersi prescritto: “*come stabilito dalla*

legge 335/95, l'obbligo contributivo si prescrive nel termine di cinque anni in assenza di richieste contributive interruttive. Pertanto nessun versamento contributivo, per prestazioni lavorative di anni così remoti, potrà essere effettuato". Così si esprimeva l'Istituto in data 8/5/2017, in risposta al comune di Turi che ne chiedeva la regolarizzazione (doc. 7 della produzione originaria INPS), nota poi trasmessa dal comune di XX all'odierno ricorrente il XX XX (v. il succ. doc. 8 allegato alla memoria di costituzione dell'INPS).

Tale ultima affermazione appariva niente affatto peregrina al giudicante, se si considera che, effettivamente, l'art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995, citato dall'INPS, fissa in cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori; e che la disposizione stabilisce che i contributi previdenziali prescritti non possono più essere versati neanche volontariamente, contrariamente a quanto previsto, invece, in via ordinaria, dall'art. 2940 del Codice civile per il credito prescritto; e ancora che, sul punto la giurisprudenza ritiene che, una volta decorso il termine senza interruzioni, tale prescrizione abbia efficacia estintiva (non semplicemente preclusiva) e che in quanto tale sia irrinunciabile da parte dell'Ente previdenziale: essa, quindi, opera di diritto e deve perciò essere rilevata d'ufficio dal giudice, costituendo l'eventuale pagamento dopo la prescrizione un indebito che dà diritto alla restituzione; infine, che a tutela del lavoratore danneggiato, in tali casi è previsto che questi possa agire nei confronti dell'ex datore di lavoro per il risarcimento del danno ovvero chiedere all'INPS di riconoscergli una rendita d'importo pari alla pensione o alla quota di pensione che gli sarebbe spettata in base ai

contributi omessi, riscattando i periodi di lavoro non coperti (che è quello suggerito dal funzionario INPS in sede di accesso agli atti del 21/11/2016).

A tanto va soggiunto che dalla deliberazione della Giunta Municipale del comune di XX n. XX del XX (*ab origine* agli atti del processo), con cui si liquidava la prestazione lavorativa resa dal sig. XX in qualità di infermiere professionale nel periodo dal XX al XX (n. XX giornate), non emergeva affatto che tale periodo di servizio fosse stato reso dall'odierno ricorrente in regime di subordinazione (tale da determinare l'obbligo di versamento dei contributi assicurativi/previdenziali): difatti, sebbene in narrativa si facesse riferimento al trattamento economico previsto per un 3° livello, tuttavia, il Comune liquidava (tra gli altri) anche al ricorrente il *compenso giornaliero ... al lordo dei contributi erariali* imputando la relativa spesa ad un capitolo diverso da quello delle spese per il personale (cap. 56 "*Spese diverse colonia estiva*").

La natura solo fiscale di tali contributi così come la probabile sussistenza di un rapporto di collaborazione in luogo di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato erano, del resto, evidenziati anche dall'INPS in sede di costituzione davanti a questa Corte (cfr. pagg. 6-7 della relativa comparsa).

Né tanto meno da tale provvedimento deliberativo, adottato peraltro "*in sanatoria*" sotto il profilo giuscontabile, ossia in assenza di un previo impegno di spesa (come si evince dal visto della Sezione Provinciale di Controllo della Regione Puglia: cfr. l'all. 5 della produzione INPS), emerge il precedente esperimento di una procedura, anche semplificata, di assunzione recante il pertinente (e preventivo) impegno di spesa, tale da generare il sospetto dell'incardinazione, sia pure *pro tempore*, nei ruoli del civico ente

del prefato lavoratore (ciò che avrebbe determinato l'obbligo di versamento dei contributi). E anzi, proprio il fatto che lo stesso comune di XX in sede di certificazione dei periodi di servizio non abbia inserito tale periodo nel mod. PA04 successivamente redatto, corroborava l'assunto difensivo dell'INPS secondo cui quel periodo non rilevasse quale rapporto di lavoro subordinato (e sul punto, peraltro, l'INPS ha sempre sostenuto che il mod. PA04 valesse come certificazione della posizione giuridica ed economica del dipendente).

Per tutte tali ragioni il giudicante, ritenute le risultanze di causa allo stato insufficienti e quindi inidonee a condurre ad una decisione nel merito, disponeva d'ufficio – ma in realtà compulsato anche dallo stesso ricorrente che, come detto, aveva chiesto *l'acquisizione dell'integrale fascicolo di pensione* – gli incumbenti istruttori sopra indicati, al fine di superare l'incertezza sui fatti in contestazione, onerando l'INPS *in primis* di chiarire (evidentemente anche sulla base di idonea documentazione conducente) entro un termine da considerarsi comunque non perentorio (si rammenta che a norma dell'art. 43, comma 2 c.g.c. i termini processuali sono normalmente ordinatori, né la perentorietà del termine in questione può inferirsi dagli artt. 164-165 c.g.c.) le ragioni del computo in mesi XX ai fini del trattamento di quiescenza del periodo di servizio in apprendistato svolto dal ricorrente negli anni XX-XX.

Ragion per cui l'attività istruttoria (contestata dal ricorrente pur avendola in precedenza sollecitata) è stata disposta da questo giudice nell'esercizio del potere-dovere di ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito pensionistico giusta l'art. 165, co. 2 c.g.c., e sulla base di una pista probatoria già emergente dalle risultanze di causa, che rendevano

ab initio necessario accertare l'effettivo svolgimento del periodo di apprendistato presso ditte private come del servizio svolto presso il comune di XX, ai fini del loro computo ai fini pensionistici; tanto, anche considerando che in relazione al primo dei citati periodi di lavoro, al di là del rilievo della mera accettazione formale (essendone stata disconosciuta la firma) del provvedimento di ricongiunzione del 1999, ad ogni modo il ricorrente vi aveva prestato – come osservato – completa acquiescenza.

Da tali considerazioni consegue il rigetto delle richieste articolate nel corso del giudizio da parte del ricorrente, tese a contestare la tardività e l'ammissibilità della documentazione via via depositata dall'INPS, in quanto essa è idonea a consentire la ricostruzione del procedimento che ha condotto alla determinazione del trattamento pensionistico che qui occupa, e perciò ad affermare la verità materiale in applicazione della precitata previsione del codice di rito contabile.

Né, tanto meno, il ricorrente può fondatamente invocare – come ha fatto – il principio di non contestazione, non solo perché *“tale principio non significa che il giudicante non possa accertare la portata ed il rilievo del fatto non contestato, al fine dell'accoglimento della domanda, sulla base delle complessive emergenze processuali”* (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 22/11/2022, n. 34379), ma anche perché l'Istituto previdenziale si è comunque sin dall'inizio opposto alle allegazioni di parte attorea, producendo – sia pure compulsato nel corso del giudizio da questo giudice nell'esercizio del riferito *potere-dovere* – la documentazione pertinente, all'evidenza facente parte del fascicolo di pensione del sig. XX, la cui acquisizione (valga la pena ancora rammentare), era stata richiesta dallo stesso ricorrente.

7. Tanto premesso, nel merito il ricorso si appalesa infondato.

Al riguardo è opportuno ulteriormente premettere che il deposito *in originale* nel corso del giudizio della documentazione attinente al fascicolo lavoristico/pensionistico del ricorrente, e in particolare del contestato provvedimento di ricongiunzione emesso dall'INPDAP nel XX, come degli altri atti depositati dall'INPS in data XX, XX e XX (sopra indicati), priva di efficacia il disconoscimento effettuato dal ricorrente in merito a tale provvedimento (ai sensi dell'art. 214 e ss. c.p.c. e degli artt. 2712 e 2719 c.c.) e rende inutile l'eventuale esperimento del procedimento di verifica di cui all'art. 217 e ss. del c.p.c.: la sottoscrizione per accettazione della citata determina INPDAP apposta in calce dal XX in data XX è, difatti, stata autenticata da un pubblico ufficiale (l'allora vice segretario dell'Ente Provincia di Bari- datore di lavoro del sottoscrittore) autorizzato ad attestare che la sottoscrizione era stata apposta in sua presenza, come si evince dal certificato di autentica avente funzione pubblicistica, cui l'art. 2703 del c.c. attribuisce fede privilegiata analogamente a quanto avviene per l'atto pubblico; la conseguenza è che tale scrittura privata fa piena prova riguardo alla verità di tale sottoscrizione; tanto, a meno a che non sia proposta, ai sensi dell'art. 105 c.g.c., querela di falso.

Nel caso che occupa, tuttavia, la querela di falso non è stata proposta (anzi, nell'odierna udienza come visto il difensore del ricorrente, sciogliendo la riserva in precedenza spiegata sul punto, ha espressamente manifestato l'intenzione di non presentarla); dunque può darsi per acquisita al processo la veridicità della sottoscrizione apposta in calce a tale documento.

A identiche conclusioni deve giungersi riguardo alla domanda di ricongiunzione

presentata dal XX nel XX e parimenti depositata in originale dall'INPS, da considerarsi scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 del cod. civ., la cui efficacia di piena prova, dunque, discende per implicito dal mancato disconoscimento nella prima udienza successiva alla sua produzione da parte del ricorrente giusta l'art. 215 c.p.c.

Ma, a tacer d'altro, la Corte reputa che, ad ogni modo la verità di tale sottoscrizione non è che uno dei diversi elementi che, congiuntamente ad altri, come integrati nel corso del giudizio, concorre a dimostrare la corretta valorizzazione ai fini pensionistici da parte dell'INPS di tutti i periodi di lavoro effettivamente resi dal ricorrente.

Con particolare riferimento al servizio di apprendistato svolto negli anni XX-XX, il *punctum pruriens* attiene, come visto, alla data finale del primo di tali periodi che il ricorrente assume essere stato svolto alle dipendenze della ditta XX dal XX al XX, piuttosto che dal XX al XX (come sostenuto dall'Istituto): ciò avrebbe implicato secondo il ricorrente l'attribuzione di X mesi in più, consentendogli di raggiungere un livello di anzianità al XX in guisa da accedere al più favorevole trattamento retributivo.

Mentre, riguardo al lavoro svolto nel XX, il ricorrente si lamenta del mancato riconoscimento ai fini previdenziali dei sopra indicati XX giorni di servizio prestato alle dipendenze del comune di XX quale infermiere, sostenendo che il relativo periodo di servizio era stato calcolato dall' XX piuttosto che dal XX.

7.1. Riguardo al primo profilo, ad avviso della Corte il disconoscimento della firma apposta sul provvedimento di ricongiunzione del 1999 spiegato dal XX appare meramente strumentale, anche alla luce del valore di piena prova di tale documento raggiunto nel corso del giudizio, riguardo non solo alla verità di tale sottoscrizione ma

anche della relativa accettazione, essendo la determina stata sottoscritta proprio a tale scopo (*“Il sottoscritto preso atto di quanto sopra, DICHIARA ... di ACCETTARE la ricongiunzione di cui alla presente determinazione”*).

Non è condivisibile sul punto l’assunto difensivo secondo cui il XX versasse in quel frangente in una situazione di radicale asimmetria informativa/conoscitiva rispetto all’amministrazione previdenziale, e cioè che in sostanza non si sarebbe reso pienamente conto di quello che firmava a causa della mancanza di conoscenza di tutti i dati inerenti al proprio rapporto di lavoro/previdenziale: tranciante è, a tale riguardo, il fatto che sia stato lo stesso ricorrente a chiedere nella domanda del XX la ricongiunzione dei periodi *“dal XX al XX ; dal XX al XX”* (con annotazione scritta a macchina e non a mano, in guisa da renderne impossibile una diversa lettura), e non dunque– si badi bene – dal XX al XX, come invece postulato in giudizio (riguardo al primo periodo di apprendistato); trattasi in particolare dell’istanza presentata alla *“Dir. Gen. Istituti di Previdenza - CPDEL”* (poi confluiti nell’INPDAP), acquisita al protocollo dell’Istituto di Previdenza il XX e posta alla base del provvedimento di ricongiunzione dell’INPDAP (nel frattempo subentrato alla CPDEL), determina n. XX del XX (sottoscritta poi per accettazione dal XX), come si evince dal richiamo a tale istanza ivi espresso (prima del dispositivo).

Tanto comprova, quindi, che egli fosse ben consapevole, già dal tempo della presentazione della domanda di ricongiunzione del XX, dei periodi di lavoro di apprendista realmente svolti nel settore privato (in totale XX settimane), e che questi, lungi dall’essere uno sprovveduto, fosse già da quel tempo sicuramente in grado di rendersi conto del valore delle proprie dichiarazioni, sia perché già dotato di una buona

preparazione culturale, come si evince dalla frequentazione della scuola per infermieri generici dal XX al XX e dallo svolgimento della professione infermieristica alle dipendenze del comune di XX per diversi anni; sia perché, contestualmente alla presentazione della citata domanda, si affidava a soggetto sicuramente competente in materia per la gestione della relativa pratica, vale a dire il patronato INAS-CISL, come emerge sia dalla stessa domanda che dal contestuale mandato di assistenza e rappresentanza a favore di tale patronato, depositato da ultimo in originale dall'INPS.

Dunque, ricapitolando: il provvedimento di ricongiunzione del XX è stato accettato dal XX senza riserve in data XX previa sua conforme domanda del XX che indicava i periodi esatti da ricongiungere; tale provvedimento gli è stato trasmesso con raccomandata a/r n. XX del XX ricevuta in data XX; è stato da questi spontaneamente eseguito mercè il versamento in un'unica soluzione del contributo di ricongiunzione pari a lire XX (come da bollettino di versamento prodotto dall'INPS); l'accettazione è stata trasmessa all'INPDAP dall'Ente Provincia di Bari, che a mezzo di un proprio funzionario a tanto autorizzato ne autenticava la sottoscrizione.

A tanto va soggiunto che anche il modello 488 (denuncia di cessazione del rapporto di apprendistato che, per espressa previsione della L. di settore n. 25/1955 all'epoca vigente, doveva essere obbligatoriamente trasmesso dal datore di lavoro all'ufficio del collocamento competente), prodotto in originale dall'INPS nel corso del giudizio, evidenzia che la data di cessazione-licenziamento presso la ditta XX– ivi apposta *a macchina*, priva di segni di correzione e/o di modifica di sorta – sia inequivocabilmente quella del XX.

Per tali ragioni, non si ritiene che la difesa del ricorrente possa fondatamente appellarsi al lungo tempo impiegato dall'Istituto previdenziale per ostentare la documentazione di riferimento, ostentazione che sarebbe avvenuta solo nel corso dell'odierno giudizio (dopo circa XX anni): da un lato, si ribadisce, il XX era già *in illo tempore* ben a conoscenza dei veri periodi di apprendistato svolti; dall'altro, lo stesso iter del presente giudizio dimostra quanto difficoltosa e defatigante sia stata la ricerca della documentazione di riferimento, essendosi alternati nelle more del pensionamento dell'odierno ricorrente ben tre istituti previdenziali (CPDEL, INPDAP, INPS).

Ragion per cui, sulla base delle predette osservazioni, fondate anche sui predetti documenti, di cui è stata nel corso del giudizio acclarata la loro efficacia probatoria, può dirsi comprovato che il lavoro prestato dal XX presso la ditta XX sia stato pari a poco più di due mesi, e che i riferiti periodi di apprendistato siano ben stati valorizzati dall'INPDAP nella determina di ricongiunzione del XX e poi dall'INPS nelle citate determinazioni di liquidazione della pensione n. XX, emessa il XX e n. XX emessa il XX (sostitutiva della prima), e prima ancora dalla Città Metropolitana di Bari.

7.2. Quanto ai XX giorni (dal XX al XX) lavorativi svolti alle dipendenze del comune di XX quale infermiere professionale, asseritamente non valorizzati ai fini pensionistici, si rimanda alle sopra spiegate considerazioni, da cui emerge in sintesi che detto periodo non pare abbia potuto generare obblighi assicurativi/contributivi a carico del datore di lavoro e che, in ogni caso, i relativi contributi sembrano irrimediabilmente prescritti ai sensi della citata previsione della legge n. 335/95; resta, beninteso, salva la facoltà del pensionato, in caso di dimostrazione della natura subordinata del servizio svolto, di chiedere al

competente ufficio dell'INPS la costituzione di una rendita vitalizia.

Va dunque ritenuto correttamente rappresentato e calcolato nelle citate determinazioni INPS di liquidazione della pensione del XX e del XX come dalle altre citate amministrazioni che hanno adottato i prodromici atti ai fini della ricostruzione del rapporto di lavoro del ricorrente (cfr. la determinazione XX della Città di Bari), il periodo in cui il sig. XX ha lavorato alle dipendenze comune di XX come infermiere, vale a dire dall'XX all'XX (segnatamente dall' XX al XX; dal XX al XX; dal XX al 31/12/1982; dall'1/11/1984 all'11/12/1988 (anche se in realtà il periodo dall'1/1/1985 all' XX è imputato alla Regione Puglia, ma tale variazione non sposta il corretto computo di tutti i periodi di servizio considerati utili ai fini pensionistici).

Né, tanto meno, le fascette e i mandati di pagamento delle retribuzioni prodotti dal pensionato nel corso del giudizio sono in grado di confutare tale assunto, atteso che la documentazione prodotta si riferisce proprio al periodo di lavoro prestato come infermiere nel XX da gennaio a novembre 1988), periodo che è stato dapprima correttamente rappresentato nel PA04 del comune di Turi (cfr. quadro 4) e poi esattamente valorizzato nei citati provvedimenti di liquidazione della pensione.

7.3. In definitiva, può dunque concludersi che i veduti provvedimenti di liquidazione della pensione del ricorrente, adottati dall'INPS nel XX e nel XX (quest'ultimo inclusivo della copia del foglio di calcolo allegato dall'INPS alla memoria di costituzione in giudizio), il Foglio di "*Calcolo Diritto - Lista Periodi Calcolati*" elaborato in data XX dall'INPS e la determinazione della Città Metropolitana di Bari n. XX, abbiano correttamente valorizzato tutti i periodi di servizio svolti dal Sig. XX, vale a dire quelli indicati:

- nelle denunce di assunzione e di cessazione (i modelli n. 487 e 488) del rapporto di apprendistato presso i datori del XX “XX” e “XX”, prodotti in originale dall’INPS;
- nel provvedimento INPDAP di ricongiunzione (*ex lege* n. 29/1979) del XX pari ad anni XX, mesi XX, giorni XX, anch’esso prodotto in originale dall’INPS unitamente alla sottesa e dirimente domanda di ricongiunzione del ricorrente del XX;
- nei PA04 del XX e del XX del comune di XX, in cui il rapporto di lavoro quale infermiere professionale è stato considerato (solo) dall’XXin avanti, e non dal XX al XX (escludendo dunque legittimamente il veduto periodo di XX giorni, per le ragioni già esposte).

8. Per le ragioni che precedono, il ricorso va respinto.

La definizione del presente giudizio impone la restituzione, da parte della Segreteria – da documentare in separato verbale – all’INPS degli originali dei documenti depositati in esito alle ordinanze del XX e del XX, in data da concordare con l’avvocata difenditrice dell’Istituto.

9. La regolazione delle spese legali tiene conto della soccombenza, e viene disposta in dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022 (con particolare riferimento agli artt. 4 e 5: valore indeterminabile non inferiore a 26.000 euro - valore medio tariffario). Tanto anche considerando che quanto al periodo di apprendistato il ricorrente ben conosceva l’effettivo periodo di lavoro prestato, e riguardo alla ricongiunzione del periodo di XX giorni che in realtà l’INPS aveva comunicato al ricorrente l’impossibilità di computare tale periodo per prescrizione dei relativi contributi in data XX, e dunque ben prima della proposizione del ricorso davanti al giudice del

lavoro di Bari (conclusosi con la sentenza n. 713/2023 del 07/03/2023 “*ricorso introduttivo del 02.07.2019*”) e poi riassunto innanzi a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica:

DICHIARA l'estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa, per difetto di legittimazione passiva;

RIGETTA il ricorso in epigrafe;

CONDANNA la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma omnicomprensiva di € 3.041,00 in favore dell'Istituto previdenziale;

DISPONE il ritiro da parte dell'INPS dell'originale dei documenti depositati nel corso del giudizio, secondo le modalità indicate in parte motiva.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1 del c.g.c.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 14 novembre 2024.

Il Giudice

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 10/12/2024

L'assistente Amministrativo

F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma